



REGOLAMENTO ELETTORALE

Emanato con D.R. n. 925 del 28/12/2021 (affisso all'Albo prot. n. 228 rep. n. 1 del 04/01/2022);
Modificato con D.R. n.798 del 16/07/2024 (affisso all'Albo prot. n.50673 Rep.n.423 del 16/07/2024).

TITOLO I - NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'ATENEO	4
Art. 1 - Indizione delle elezioni.....	4
Art. 2 – Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica	4
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo	4
Art. 4 - Espressione del voto	4
Art. 5 - Liste degli elettori.....	4
Art. 6 – Commissione Elettorale e Seggi elettorali.....	5
Art. 7 – Voto con modalità informatiche	5
Art. 8 – Incompatibilità e rieleggibilità.....	5
Art. 9 - Termini	5
Art.10 – Limiti numerici.....	5
TITOLO II - ELEZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO	6
CAPO I – IL RETTORE	6
Art. 11 - Elettorato passivo	6
Art. 12 - Elettorato attivo	6
Art. 13 - Indizione delle elezioni.....	6
Art. 14 - Presentazione delle candidature	7
Art. 15 – Votazioni e proclamazione	7
Art. 16 – Mozione di sfiducia	7
CAPO II – IL SENATO ACCADEMICO.....	8
Art. 17 - Composizione.....	8
Art. 18 – Indizione delle elezioni.....	8
Art. 19 - Presentazione delle candidature	9
Art. 20 – Assenza di candidature o candidature in numero inferiore ai rappresentanti da eleggere	9
Art. 21 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica	9
Art. 22– Proclamazione degli eletti.....	9
CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
Art. 23 – Composizione	9
Art. 24– Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica	10
Art. 25 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione	10
TITOLO III - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE.....	10
CAPO I - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	10
Art. 26 – Elettorato passivo.....	10

Art. 27 – Elettorato attivo	10
Art. 28 – Convocazione del corpo elettorale	10
Art. 29 - Votazioni	11
Art. 30 - Proclamazione dell'eletto e nomina	11
Art. 31 - Incompatibilità	11
CAPO II - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	11
Art. 32 – Composizione	11
Art. 33 – Elettorato attivo e passivo	11
Art. 34 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni	11
Art. 35 - Proclamazione degli eletti.....	12
Art. 36 – Durata della carica.....	12
CAPO III – LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO.....	12
Art. 37 – Composizione	12
Art. 38 – Elettorato attivo e passivo	12
Art. 39 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni	12
Art. 40 - Proclamazione degli eletti.....	13
Art. 41 – Durata della carica.....	13
CAPO IV - IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO	13
Art. 42 – Composizione	13
Art. 43 – Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio	13
Art. 44 - Convocazione del corpo elettorale e votazioni.....	13
Art. 45 - Proclamazione dell'eletto	13
Art. 46 - Durata della carica	14
CAPO V - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI AREA DIDATTICA	14
Art. 47 - Convocazione del corpo elettorale	14
Art. 48 - Elettorato attivo e passivo	14
Art. 49 - Proclamazione dell'eletto	14
TITOLO IV - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO E DEGLI STUDENTI IN SENO AL COLLEGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL RETTORE	14
Art. 50 - Categorie e numero degli elettori.....	14
Art. 51 - Elettorato attivo e passivo	14
Art. 52 - Presentazione candidature personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato	14
Art. 53 - Copertura seggi.....	15
TITOLO V - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI	15
Art. 54 - Definizione, composizione ed elettorato delle rappresentanze degli studenti	15
Art. 55 - Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione	16
Art. 56 – Indizione delle elezioni.....	16
Art. 57 - Commissione Elettorale	16
Art. 58 - Liste elettorali	16
Art. 59 – Modalità e termini per il deposito delle candidature	17
Art. 60 - Propaganda elettorale	17
Art. 61 - Seggi elettorali	18
Art. 62 - Rappresentanti di lista presso i seggi.....	18
Art. 63 - Svolgimento e orario delle votazioni	18
Art. 64 - Ammissione degli elettori al voto	18
Art. 65 - Operazioni di voto.....	18
Art. 66 - Operazioni di scrutinio	18
Art. 67 - Aggregazione e attribuzione dei voti e proclamazione degli eletti.....	19

Art. 68 - Reclami e ricorsi avverso le operazioni elettorali	20
Art. 69 - Nomina degli eletti.....	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	20
Art. 70 - Decorrenza dei mandati.....	20
Art. 71 – Entrata in vigore	20

TITOLO I - NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Ove non diversamente indicato, l'Organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.
2. Nel caso in cui l'indizione delle elezioni spetti al Decano e questi si trovi nell'impossibilità di esercitare la sua funzione, questi è sostituito dal professore ordinario più anziano nel ruolo.
3. Il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo.
4. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono.

Art. 2 – Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. Se non diversamente indicato, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità da parte di un componente di un Organo collegiale, si procede ad elezioni suppletive.
3. La rinuncia, le dimissioni, la cessazione dalla qualifica o la perdita dei requisiti di eleggibilità in un Organo monocratico, comportano la decadenza dall'ufficio e l'indizione di nuove elezioni.
4. Le dimissioni devono essere presentate al Rettore ed hanno effetto immediato con decorrenza dalla data della consegna.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato, ai sensi dell'art. 2, comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta inoltre ai professori o ricercatori di altre università o Enti pubblici di ricerca che, qualora siano state stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".
3. Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del professore o del ricercatore dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra università, questo esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.
4. Non è escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale in congedo e in aspettativa non obbligatoria.
5. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, per la durata della sanzione, gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che si trovino cautelativamente sospesi in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a loro carico.
7. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.

Art. 4 - Espressione del voto

1. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto per le rappresentanze studentesche di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 5 - Liste degli elettori

1. Per le elezioni del Rettore e del Senato Accademico, nonché per le elezioni studentesche, le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione Centrale e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo almeno trenta giorni prima della data della prima votazione. Per le restanti elezioni le liste degli elettori sono compilate a cura delle rispettive strutture, previo vaglio da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale.

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, fino a 20 giorni prima della data fissata per le votazioni, alla Commissione Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

Art. 6 – Commissione Elettorale e Seggi elettorali

1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'Organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione Elettorale, ove prevista, e dei seggi elettorali.

2. Tale Commissione ha il compito di:

- curare la tenuta e l'aggiornamento delle liste dell'elettorato attivo e passivo;
- verificare e validare le candidature;
- pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti del seggio e dai candidati;
- decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

3. Se non diversamente indicato:

a) la Commissione Elettorale si compone del Presidente, scelto tra i docenti di ruolo, e di almeno due componenti scelti tra il personale amministrativo tecnico e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ateneo;

b) ogni seggio si compone del Presidente e di almeno due scrutatori, scelti tra il personale amministrativo tecnico e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ateneo. Il Presidente del seggio designa il Vice Presidente e il Segretario tra gli scrutatori.

4. La Commissione Elettorale ed i seggi operano validamente con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

5. Qualora si candidi il Decano, le funzioni che a questo sono attribuite nel procedimento elettorale sono esercitate dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.

6. L'Organo competente ad indire le elezioni fornisce ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7 – Voto con modalità informatiche

1. Ad eccezione delle elezioni del Rettore l'Organo competente ad indire le elezioni può disporre che la votazione si svolga esclusivamente con modalità informatiche, secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 8 – Incompatibilità e rieleggibilità

1. Il regime delle incompatibilità delle cariche e della rieleggibilità è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dall'art. 65 dello Statuto.

1-bis. Chi è eletto contemporaneamente in due o più Consessi è tenuto ad esercitare l'opzione da notificare al Rettore entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti ad eccezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti la cui carica non è incompatibile con quella in altri Organi Collegiali dell'Ateneo.

Art. 9 - Termini

1. Qualora un termine previsto nel presente Regolamento cada di sabato o in un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Art.10 – Limiti numerici

1. Se non diversamente indicato, l'eventuale arrotondamento di limiti numerici avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

TITOLO II - ELEZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I – IL RETTORE

Art. 11 - Elettorato passivo

1. Il Rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane, che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, e dura in carica per un unico mandato di sei anni accademici, non rinnovabile.

Art. 12 - Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo, da un numero di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 30/12/2010, n. 240 pari al 5% rispetto alla componente dei professori e dei ricercatori di ruolo, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito della procedura elettiva, nonché da un numero di studenti eletti dal Consiglio degli Studenti, in composizione integrata dai rappresentanti degli studenti presenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio didattico della Struttura di raccordo e nei Consigli di Dipartimento pari al 5% rispetto alla componente dei docenti e dei ricercatori di ruolo, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato nella misura del 5% rispetto alla componente dei professori e dei ricercatori di ruolo, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelto a seguito di procedure elettive.

Art. 13 - Indizione delle elezioni

1. Almeno centoventi e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione nel quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, il Decano dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione per una data compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno da quella in cui la cessazione si sia verificata.

3. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere:

- a) fissata la data oltre che della prima votazione, anche dell'eventuale seconda e terza votazione; in ogni caso tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di quindici giorni;
- b) nominata la Commissione Elettorale, composta da non meno di 3 componenti, ed indicata la Struttura competente presso la quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature. Il Decano designa il Presidente della Commissione fra i professori ordinari. Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa;
- c) costituito il seggio elettorale, composto dal Presidente scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo e da due componenti scelti tra il personale universitario in servizio presso l'Ateneo, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio, nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
- d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature che deve essere non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
- e) convocata l'Assemblea di Ateneo per l'illustrazione pubblica delle candidature, dei programmi ed il dibattito fra i candidati, moderato dal Decano, da tenersi non meno di cinque e non più di quindici giorni prima della data della prima votazione.

Art. 14 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere presentata per iscritto corredata da un programma e dal curriculum vitae, che include la documentazione del profilo scientifico e della competenza gestionale acquisita.
2. La candidatura va depositata, nei termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, presso la Struttura competente.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Struttura competente controlla che le candidature siano state validamente presentate e ne decreta l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
4. Esaurita la fase del controllo, la Struttura competente dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo, delle candidature validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma 1.
5. I candidati, la cui candidatura sia stata dichiarata validamente presentata, avranno la possibilità di illustrare pubblicamente la candidatura ed il programma nella Assemblea di Ateneo convocata con lo stesso decreto di indizione delle elezioni.
6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.
7. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.
8. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato presso la Struttura competente, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.

Art. 15 – Votazioni e proclamazione

1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione e in seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
2. Gli eventuali resti sono arrotondati per difetto.
3. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze previste dal comma 1, il Decano indice nuove elezioni con la possibilità di presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione in una data successiva di non meno di sessanta e non più di novanta giorni successivi a quella in cui ha avuto luogo l'ultima votazione con esito negativo.
4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al corpo elettorale mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo. Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per l'anno accademico in corso e per i sei anni accademici successivi, se la durata dell'anno in corso è pari o inferiore a sei mesi, o per i cinque anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso è superiore a sei mesi.

Art. 16 – Mozione di sfiducia

1. Entro i cinque giorni successivi alla approvazione, da parte del Senato Accademico, della proposta di mozione di sfiducia al Rettore, il Decano, con proprio decreto, convoca il corpo elettorale per procedere alla votazione in merito alla mozione medesima. La votazione deve avvenire in una data compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno successivo alla convocazione.
2. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia è causa di immediata cessazione dall'ufficio.

CAPO II – IL SENATO ACCADEMICO

Art. 17 - Composizione

1. Il Senato Accademico è costituito:
 - a) dal Rettore, che lo presiede;
 - b) da due rappresentanti degli studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento di cui all'art. 10 eletti come disciplinato al Titolo V del presente Regolamento;
 - c) da nove professori, pari ai due terzi del numero complessivo dei componenti il Senato Accademico, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico. Se il numero dei Dipartimenti è pari a tre ogni Dipartimento procede all'elezione di un professore di prima fascia e di un professore di seconda fascia. Ove il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, ogni Dipartimento procede all'individuazione, con procedimento elettorale, della candidatura di un professore di prima fascia e di un professore di seconda fascia;
 - d) dai Direttori di Dipartimento, per un terzo della componente elettiva dei professori, eletti tra i Direttori di Dipartimento riuniti in seduta plenaria in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto in seconda convocazione; ove il numero dei Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo coincida con la quota della componente elettiva riservata ai Direttori di Dipartimento, questi ultimi saranno considerati componenti di diritto il Senato Accademico;
 - e) da un ricercatore eletto da tutti i ricercatori.
2. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono presso ogni Dipartimento, che procede all'elezione di un professore di prima fascia e un professore di seconda fascia. Se il numero dei Dipartimenti è superiore a tre, l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono, previa individuazione delle candidature, di un professore di prima fascia e di un professore di seconda fascia, mediante procedura elettorale da svolgersi, contemporaneamente, in ciascun Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti afferenti ai medesimi, suddivisi nelle due categorie di professori di prima fascia e di seconda fascia.
4. Le elezioni del componente di cui alla lettera e) avviene in collegio unico, sulla base delle candidature presentate. L'elettorato passivo spetta anche ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto.
5. Le elezioni delle rappresentanze elettive del Senato Accademico si svolgono contemporaneamente, ad eccezione della rappresentanza di cui alla lettera b) del primo comma, il cui rinnovo è disciplinato dal Titolo V del presente Regolamento.

Art. 18 – Indizione delle elezioni

1. Novanta giorni prima della scadenza della carica dei componenti elettivi del Senato Accademico, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto di indizione delle elezioni di cui ordina l'immediata pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.
2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di 75 giorni e di non più di 80 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. Fatta eccezione per la componente studentesca il cui rinnovo avviene ogni due anni ai sensi di quanto previsto dal successivo Titolo V, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un

componente del Senato Accademico, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale per la votazione per una data compresa tra il ventesimo ed il trentesimo giorno da quella in cui la cessazione si sia verificata.

4. Con il decreto di indizione delle elezioni, il Rettore provvede a:

- a) costituire i seggi elettorali, in conformità all'art. 6 del presente Regolamento, indicandone le sedi, nonché l'orario di apertura e di chiusura;
- b) costituire la Commissione Elettorale, composta da non meno di 3 componenti, rappresentativi dell'intero corpo elettorale, il Rettore, all'atto della costituzione della Commissione, designa il Presidente scegliendolo fra i professori ordinari; il Segretario della Commissione è designato dal Presidente che lo sceglie fra i componenti della Commissione stessa;
- c) indicare il termine ultimo per il deposito delle candidature che deve coincidere con il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Art. 19 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di componente del Senato Accademico deve essere presentata per iscritto e depositata, nei termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, presso la Struttura competente.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed esaurita la fase del controllo, la Struttura competente dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo, delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate.
3. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.
4. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato presso la Struttura competente, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.

Art. 20 – Assenza di candidature o candidature in numero inferiore ai rappresentanti da eleggere

1. Nel caso di assenza di candidature o di candidature in numero inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, il Rettore avvia una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione entro i trenta giorni successivi alla data originariamente fissata per la prima votazione.

Art. 21 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica

1. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti del Senato Accademico di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 17, subentra il primo dei non eletti.
2. Il componente del Senato Accademico che non partecipi, a quattro sedute consecutive, decade dalla carica; e se Direttore di Dipartimento decade anche da quest'ultima carica. Il Rettore dispone, con proprio decreto, la decadenza del componente dalla carica e si avviano le procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 22– Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di ruolo.
2. Gli eletti entrano a far parte del Senato Accademico con l'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Senato Accademico immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri componenti.

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) da due rappresentanti degli studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento di cui all'art. 10 eletti come disciplinato al Titolo V del presente Regolamento;
- c) da due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato Accademico in un elenco di sei nominativi definito dal Rettore;
- d) da tre componenti professori dell'Ateneo, designati dai Dipartimenti secondo le modalità di cui all'art.21, comma 2, lettera f) dello Statuto.
- e) da un componente, professore dell'Ateneo, designato dal Rettore.
- f) da un componente appartenente ai ruoli del personale amministrativo tecnico e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, designato dal Senato Accademico, su manifestazione di disponibilità.

Art. 24– Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica

1. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), ed f) dell'articolo 23, il Senato Accademico procede per la sostituzione mediante l'attivazione di una nuova procedura con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 23.
2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 23, subentra il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 55 comma 2 del presente Regolamento.
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico che non partecipi a quattro sedute consecutive decade dalla carica. Il Rettore dispone, con proprio decreto, la decadenza del componente dalla carica e si avviano le procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 25 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica immediatamente.
2. Nel caso di nomina conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, il consigliere entra in carica immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri componenti.

TITOLO III - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE

CAPO I - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Art. 26 – Elettorato passivo

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopre l'intero mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'elezione è valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo di appartenenza.

Art. 27 – Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 28 – Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica e, nel caso di nuovo Dipartimento, entro 15 giorni dall'attivazione, il Decano dei professori ordinari del

Dipartimento, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Dipartimento e comunicazione personale al corpo elettorale.

2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere:

- a) fissata la data e l'orario della prima votazione e delle eventuali successive seconda e terza votazione; tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di 10 giorni;
- b) costituito il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio, nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
- d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature che dovrà essere non inferiore a 8 giorni e non superiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;
- e) convocata una seduta del Consiglio di Dipartimento, da tenersi non meno di 3 e non più di 10 giorni prima della data della prima votazione, nel corso della quale avviene la presentazione delle candidature e dei programmi per la direzione, nonché il dibattito fra i candidati moderato dal medesimo Decano.

Art. 29 - Votazioni

1. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, nelle successive votazioni, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Art. 30 - Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto e nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno del suo quadriennio accademico.

Art. 31 - Incompatibilità

1. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con tutte le cariche elettive dell'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 dello Statuto.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 32 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dal Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- b) dai professori e dai ricercatori che vi afferiscono;
- c) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato pari a 2 unità assegnati al Dipartimento;
- d) da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento e da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento e da un rappresentante degli assegnisti afferenti al Dipartimento.

2. L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma 1 è disciplinata dal Titolo V del presente Regolamento.

Art. 33 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Dipartimento.

Art. 34 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo il Direttore di Dipartimento convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dalla convocazione, una Assemblea Straordinaria del personale tecnico amministrativo del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo biennio. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea, il Direttore di Dipartimento deve indicare il numero di rappresentanti da eleggere e provvedere alla designazione di due scrutatori che si affianchino a lui stesso, o ad un suo delegato nello svolgimento delle operazioni di voto. La qualifica di componente del Seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato.

2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Direttore di Dipartimento procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Nel caso di istituzione di un nuovo Dipartimento, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca una Assemblea Straordinaria del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso in una data anteriore di almeno 7 giorni alla prima votazione per l'elezione del Direttore.

Art. 35 - Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

2. Gli eletti entrano a far parte del Consiglio di Dipartimento dalla data del Decreto Rettorale di nomina.

3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Consiglio di Dipartimento immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri rappresentanti.

Art. 36 – Durata della carica

1. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica per due anni.

CAPO III – LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 37 – Composizione

1. La Giunta di Dipartimento è composta:

a) dal Direttore, che la convoca e la presiede;

b) da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore a dieci, con una rappresentanza paritetica di professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori;

c) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato pari a 1 unità assegnata al Dipartimento;

Art. 38 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori afferenti ed al personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento.

Art. 39 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato di tutti i componenti della Giunta, il Direttore di Dipartimento convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dalla convocazione, una Assemblea Straordinaria di tutto il personale per categoria del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo quadriennio. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea, il Direttore di Dipartimento deve indicare il numero di rappresentanti da eleggere e provvedere alla designazione di due scrutatori che si

affianchino a lui stesso, o ad un suo delegato nello svolgimento delle operazioni di voto. La qualifica di componente del Seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato.

2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Direttore di Dipartimento procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Nel caso di istituzione di un nuovo Dipartimento, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca una Assemblea Straordinaria di tutto il personale per categoria del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso in una data anteriore di almeno 7 giorni alla prima votazione per l'elezione del Direttore.

Art. 40 - Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

2. Gli eletti entrano a far parte della Giunta di Dipartimento dalla data del Decreto Rettorale di nomina.

3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte della Giunta di Dipartimento immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri rappresentanti.

Art. 41 – Durata della carica

1. Le rappresentanze durano in carica per quattro anni accademici e il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

CAPO IV - IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 42 – Composizione

1. Il Consiglio di Corso di studio è composto:

- a) dal Coordinatore, che lo convoca e lo presiede;
- b) da tutti i docenti, che vi afferiscono;
- c) da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio.

2. L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera c) del precedente comma 1 è disciplinata dal Titolo V del presente Regolamento.

Art. 43 – Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio

1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio viene eletto tra i professori di ruolo dello stesso. L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo componenti del Consiglio del Corso di studio.

2. L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio di Corso di studio.

Art. 44 - Convocazione del corpo elettorale e votazioni

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio, il Direttore di Dipartimento convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dalla convocazione, il corpo elettorale per procedere alla elezione del Coordinatore del Corso di studio per il successivo triennio. Nel provvedimento di convocazione il Direttore di Dipartimento deve provvedere alla designazione di due scrutatori che si affianchino a lui stesso, o ad un suo delegato nello svolgimento delle operazioni di voto.

2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica del Coordinatore, il Direttore di Dipartimento procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 45 - Proclamazione dell'eletto

1. E' proclamato eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

Art. 46 - Durata della carica

1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio dura in carica tre anni accademici.

CAPO V - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI AREA DIDATTICA

Art. 47 - Convocazione del corpo elettorale

1. Il Direttore del Dipartimento convoca il corpo elettorale per le elezioni del Presidente del Collegio di Area Didattica almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente uscente.

Art. 48 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti dei Consigli di Corsi di Studio che afferiscono al Collegio di Area Didattica. L'elettorato passivo è attribuito ai Coordinatori dei Corsi di studio afferenti al Collegio dell'Area Didattica.

3. Il Presidente del Collegio di Area Didattica dura in carica tre anni accademici.

Art. 49 - Proclamazione dell'eletto

1. E' proclamato eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

TITOLO IV - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO E DEGLI STUDENTI IN SENO AL COLLEGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL RETTORE

Art. 50 - Categorie e numero degli elettori

1. La rappresentanza del personale amministrativo tecnico e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato da eleggere è costituita da un numero di unità pari al 5% della componente formata dai professori e ricercatori di ruolo. Sono eletti, fino alla concorrenza della percentuale prevista, coloro che riportano il maggior numero di preferenze.

2. La rappresentanza degli studenti da eleggere, è costituita da un numero di studenti pari al 5% della componente formata dai professori e ricercatori di ruolo. Il numero totale di rappresentanti degli studenti da eleggere è proporzionalmente ripartito su base dipartimentale in relazione agli iscritti ai corsi di studio afferenti ai singoli Dipartimenti, garantendo in ogni caso almeno un rappresentante per ogni Dipartimento.

Art. 51 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo è attribuito:

- a) al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle votazioni;
- b) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, in composizione integrata ai sensi dell'art. 29 c. 11 dello Statuto, iscritti alla data delle votazioni.

2. L'elettorato passivo è attribuito:

- a) al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data del decreto di indizione delle votazioni e che abbia presentato la propria candidatura;
- b) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, in composizione integrata ai sensi dell'art. 29 c. 11 dello Statuto, iscritti alla data del decreto che indice le votazioni.

Art. 52 - Presentazione candidature personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato

1. Entro le ore 12,00 del trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato che intende

candidarsi, deposita presso la Struttura competente una dichiarazione di candidatura.

Art. 53 - Copertura seggi

1. Qualora non risultino espresse preferenze sufficienti a coprire uno o più posti riservati alle rappresentanze di cui al precedente articolo 52, le elezioni sono parimenti valide ed il posto/i resta/no non assegnato/i.

TITOLO V - ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI

Art. 54 - Definizione, composizione ed elettorato delle rappresentanze degli studenti

1. Gli studenti dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" eleggono le proprie rappresentanze nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio Didattico, Consiglio di Corso di Studio e Comitato per lo sport universitario.

2. La rappresentanza nel Senato Accademico è composta da 2 studenti ed è eletta da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

3. La rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione è composta da due studenti ed è eletta da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

4. La rappresentanza nel Nucleo di valutazione è composta da uno studente ed è eletta da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

5. Il Consiglio degli Studenti è composto da venti componenti proporzionalmente ripartiti su base dipartimentale in relazione agli iscritti ai Corsi di Studio afferenti ai singoli Dipartimenti, garantendo in ogni caso almeno un rappresentante per ogni Dipartimento e si intende validamente costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti. L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

6. La rappresentanza nei Consigli di Dipartimento è composta da:

a) due studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento;

b) uno studente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;

c) un rappresentante degli assegnisti di ricerca afferente al dipartimento.

L'elettorato attivo e passivo è attribuito: agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento; ai dottorandi che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento; agli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.

7. La rappresentanza degli studenti nel Consiglio Didattico di Ateneo è composta da tre rappresentanti degli studenti, uno per ciascun dipartimento. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca.

8. Le rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di Studio sono determinate nel modo che segue: n. 1 studente per ciascun Corso di studi cui sono iscritti al massimo n.500 studenti; n. 2 studenti per ciascun Corso di studi cui risultano iscritti almeno n. 501 studenti. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti del Corso di studi iscritti, in corso e fuori corso, che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.

9. La rappresentanza degli studenti nel Comitato per lo sport universitario è pari a due studenti. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.

10. Possono essere eletti per non più di due volte consecutive gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo, che godano dei diritti politici.

Art. 55 - Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione

1. I rappresentanti degli studenti di cui al precedente articolo 54 durano in carica due anni accademici.

2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti candidatosi per il medesimo Organo ed appartenente alla medesima lista studentesca del componente da sostituire. In caso di esaurimento dei nominativi compresi nella lista di cui sopra, il seggio vacante viene attribuito al primo dei non eletti delle liste concorrenti per il medesimo Organo. In caso di assenza di tutte queste condizioni si procede a nuove elezioni.

3. Gli studenti eletti che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano a un corso di laurea magistrale entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale.

4. Al fine di cui al comma precedente, per i rappresentanti negli organi delle strutture accademiche, il corso di laurea magistrale dovrà far parte dell'offerta formativa della struttura didattica di appartenenza.

Art. 56 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti di cui all'art. 54 ad esclusione del comma 6, lett. b) e c), sono indette contestualmente, ogni due anni dal Rettore.

1 bis. Le elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento dei cui all'art. 54, comma 6, lett. b) e c), sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno cinquanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

2. Il Decreto rettorale di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo, nonché mediante affissione di manifesti presso tutti i Dipartimenti e presso la Struttura di Raccordo, almeno cinquanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

3. Il decreto rettorale e il Decreto del Direttore del Dipartimento, in conformità con lo Statuto ed il presente Regolamento, deve:

a) fissare il periodo delle elezioni;

b) indicare, per ciascun organo, il numero di rappresentanti da eleggere, la durata del mandato, nonché le modalità e i termini per il deposito delle candidature;

c) i requisiti richiesti per l'esercizio di voto;

d) le modalità e la scadenza di presentazione delle liste ed i requisiti richiesti;

e) la composizione e la sede della Commissione Elettorale;

f) la sede, l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali.

3 bis. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti di cui al precedente comma 1 bis, devono svolgersi in concomitanza alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli altri Organi di Ateneo.

Art. 57 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da un professore di ruolo che la presiede e da due componenti designati tra il personale amministrativo tecnico e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato.

2. All'atto della costituzione della Commissione il Presidente sceglie tra i componenti il Segretario.

Art. 58 - Liste elettorali

1. Le liste degli elettori, distinti per Dipartimenti, corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, sono rese pubbliche, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nel sito web di Ateneo e sono depositate presso la sede della Struttura competente.

2. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste può ottenere dalla Struttura competente un certificato di ammissione al voto fino alla chiusura delle votazioni.

3. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale.

Art. 59 – Modalità e termini per il deposito delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale d'Hondt.

2. Il simbolo e la denominazione della lista devono essere depositati da un presentatore nei luoghi e con le modalità stabilite nel Decreto rettorale di indizione. Le liste sono riprodotte sui manifesti e sulle schede in ordine di consegna alla Struttura preposta.

3. Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente Regolamento.

4. Le Liste, corredate dalle dichiarazioni di candidatura (all. A, all. B, e all. C al presente Regolamento) devono essere presentate entro le ore 12.00 del venticinquesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto presso la Struttura preposta, per il protocollo, la quale provvederà entro tre giorni lavorativi a trasmetterle alla struttura competente per i successivi adempimenti. Avvenuto il deposito, non sono più ammesse sue integrazioni o modifiche al numero e all'ordine dei candidati di lista.

5. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per l'elezione dello stesso organo.

6. L'eventuale invalidità di una o più candidature individuali per difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, non invalida l'intera lista, comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.

7. Le liste per le elezioni delle rappresentanze devono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno 60 studenti per le elezioni delle rappresentanze negli organi centrali di governo dell'Università e di eventuali Enti esterni.

8. Per l'elezione delle rappresentanze:

- a) nel Consiglio degli Studenti almeno 40 sottoscrizioni;
- b) nei Consigli di Dipartimento (per ogni Dipartimento) almeno 30 sottoscrizioni;
- c) nei Consigli di corso di studio almeno 15 sottoscrizioni.

9. I firmatari devono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente Regolamento. Ogni studente può firmare la dichiarazione di presentazione di una sola lista per lo stesso tipo di elezione.

10. Nel caso in cui uno studente firmi per più liste presentate per lo stesso Organo, la sottoscrizione viene invalidata da tutte le liste.

11. Qualora la denominazione, la sigla o il simbolo di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Struttura competente invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

12. La modulistica inerente alla presentazione delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista e l'accettazione delle candidature sono disponibili sulla pagina web dell'Ateneo dedicata alle procedure elettorali.

Art. 60 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.

2. La propaganda elettorale è attività riservata agli studenti.

3. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore riserva alle liste eguali spazi per le affissioni all'interno dell'Università e pone a disposizione delle stesse le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.

4. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 61 - Seggi elettorali

1. Almeno quindici giorni prima delle elezioni il Rettore costituisce, con proprio decreto, i seggi elettorali e l'ubicazione dei seggi che deve tenere conto delle aree di frequenza in modo da agevolare la partecipazione al voto.

2. Ogni seggio si compone del Presidente e di almeno due scrutatori designati dal Rettore scelti tra il personale docente e amministrativo tecnico e bibliotecario a tempo indeterminato e determinato. Il Presidente del seggio designa il vice presidente e il segretario tra gli scrutatori.

3. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del vice presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il Rettore fornisce ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio, che non possono essere in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 62 - Rappresentanti di lista presso i seggi

1. I presentatori di lista di cui al precedente art. 59 possono designare, almeno cinque giorni prima delle votazioni, mediante dichiarazione depositata presso la Struttura competente, un elettore quale rappresentante per assistere alle operazioni elettorali, fino ad un massimo di uno per seggio.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 63 - Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi, secondo il calendario fissato con il decreto di indizione.

2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal decreto di indizione che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

3. Le operazioni preliminari relative alla costituzione del seggio iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni. Le operazioni di scrutinio sono effettuate immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

Art. 64 - Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti alle liste degli elettori nonché coloro i quali, non compresi per qualsiasi motivo in dette liste, abbiano ottenuto dalla Commissione elettorale un certificato di ammissione al voto.

2. Il riconoscimento dell'elettore avviene tramite l'esibizione del libretto universitario o della tessera di riconoscimento universitaria o di altro idoneo documento di riconoscimento.

3. Della avvenuta votazione si fa menzione sulla lista degli elettori mediante sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Art. 65 - Operazioni di voto

1. L'elettore vota la lista prescelta apponendo un segno di croce con la matita fornitagli al seggio, sul cerchietto o sul contrassegno e un numero di preferenze pari ad un terzo del numero degli eligendi.

2. Il voto è personale e segreto. La segretezza del voto è assicurata mediante l'allestimento di cabine che assicurino l'isolamento dell'elettore.

3. Gli elettori che necessitano di assistenza possono farsi accompagnare in cabina da un altro elettore da essi prescelto. La necessità di assistenza, qualora non evidente, dovrà essere documentata da un certificato medico.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

Art. 66 - Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. Sono nulle le schede:
 - a) differenti da quelle fornite dal seggio o non timbrate;
 - b) riportanti un segno apposto con strumenti di scrittura differenti dalla matita consegnata al seggio;
 - c) recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse;
 - e) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - f) contenenti voti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Sono validi come voti di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista, ma che contengano una preferenza per un candidato di una lista.
4. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
5. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte: restano valide solo il numero di preferenze previste.
6. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle schede validamente votate, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contestate e dei voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati.
7. Una volta concluse le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio invia alla Struttura competente il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate, contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate.
- 7 bis. Per le votazioni di pertinenza dei Dipartimenti, il plico è conservato, per cinque anni, presso il Dipartimento di competenza ed un originale del verbale delle risultanze elettorali è depositata presso la Struttura competente per la proclamazione.

Art. 67 - Aggregazione e attribuzione dei voti e proclamazione degli eletti

1. I voti contestati o provvisoriamente non assegnati dal Seggio sono ripresi in esame dalla Commissione Elettorale che decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sull'assegnazione di tali voti entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura delle votazioni.
 1. bis Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti inviati dal Seggio ovvero inviati dalla Commissione Elettorale nei casi di voti contestati, la Struttura competente constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dai Seggi, la regolarità delle operazioni elettorali.
2. La Struttura competente, quindi, aggrega i voti dei Seggi e determina, poi, l'attribuzione dei rappresentanti secondo il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
 - b) per ogni lista è determinata altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale d'ogni lista è divisa, poi, per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere, a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. La Struttura competente, quindi, formula le graduatorie finali, redige il relativo verbale e proclama gli eletti.
4. Sono proclamati eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduate in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che

precede nell'ordine di lista.

Art. 68 - Reclami e ricorsi avverso le operazioni elettorali

1. Avverso le decisioni della Struttura competente qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale decide definitivamente nei tre giorni successivi. La decisione della Commissione Elettorale è insindacabile.

Art. 69 - Nomina degli eletti

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito web di Ateneo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 - Decorrenza dei mandati

1. Il mandato degli organi di governo di Ateneo, se non diversamente disposto, decorre dall'inizio dell'anno accademico.

2. In via di prima applicazione i Direttori di Dipartimento, nominati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entrano in carica dal 1 gennaio e il loro mandato termina il 31 ottobre del quarto anno accademico.

3. I rappresentanti degli studenti durano in carica per un biennio che decorre dalla data del decreto di nomina.

Art. 71 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo di Ateneo.